CAMERA DEI DEPUTATI N. 6652

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARTINAT, RASI, ZACCHERA, DELMASTRO DELLE VEDOVE

Disposizioni per gli interventi connessi allo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Torino del 2006

Presentata il 18 dicembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Secondo i calcoli de « *Il Sole 24 Ore* » i giochi invernali del 2006 mobiliteranno sul territorio del Piemonte 20 mila miliardi di lire di risorse complessive. Oltre ai 2 mila miliardi di lire d'investimenti strettamente collegati all'organizzazione dei giochi, altri 20 mila miliardi di lire d'investimenti complessivi potranno approdare nell'area subalpina per tutti i lavori connessi. Si calcola una ricaduta di 5 mila miliardi di lire sul prodotto interno lordo (PIL) del Piemonte e la creazione di 23 mila posti di lavoro. Il collegamento ferroviario ad alta velocità tra Torino e Milano sarà finalmente realizzato. Nel 2006 la riqualificazione urbana di Torino sarà una realtà e l'organizzazione dei giochi porterà alla realizzazione di villaggi per gli atleti ed i giornalisti e di nuovi palazzetti dello sport per lo svolgimento di alcune delle gare su ghiaccio.

Grazie ai giochi, Torino avrà la possibilità di essere ulteriormente valorizzata anche dal punto di vista turistico. Sarà valorizzato l'enorme patrimonio di cui dispone, non sempre adeguatamente rappresentato sia in Italia che all'estero. Torino sarà sempre più città di cultura e di turismo internazionale. L'intero Piemonte avrà l'occasione per far conoscere i propri tesori artistici, ambientali ed enogastronomici.

Non solo: i giochi a Torino, i primi assegnati ad una grande città invece che alle tradizionali località di montagna, dovranno significare anche l'avvio di nuovi rapporti tra le Alpi e l'ambiente urbano, per favorire il rilancio delle « terre alte »,

che continuano a spopolarsi e non riescono a trovare opportunità di vero rilancio.

Tutto questo ci fa comprendere il significato fondamentale di questo evento per il Piemonte. I giochi invernali del 2006 sono un'occasione da non perdere. E da non perdere sono anche tutte le opere connesse ai giochi. Sarebbe gravissimo se, per ritardi burocratici, per il mancato conseguimento dell'unanimità nella conferenza di servizi, per la mancanza di adeguate garanzie sul rispetto delle scadenze fissate, le opere previste e finanziate non fossero eseguite o ultimate. Tutto questo non sarebbe giusto per il Piemonte, per l'Italia, per l'occupazione, per il turismo, per una regione che vuole competere a testa alta con le altre regioni d'Europa.

Di qui la necessità di una proposta di legge che preveda criteri che possono garantire la massima velocità e la massima garanzia nell'attuazione delle opere previste.

Infine, la proposta di legge si propone di valorizzare gli impianti sciistici dell'intero Piemonte, per fare in modo che, per la fruizione dei servizi legati allo svolgimento delle Olimpiadi, non sia necessario ricorrere ad impianti collocati al di fuori del territorio regionale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge definisce le procedure per la realizzazione degli interventi connessi allo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Torino del 2006, al fine di garantire la programmazione, la compatibilità ambientale e la tempestiva conclusione dei lavori.

ART. 2.

(Agenzia Torino 2006).

1. È istituita l'Agenzia Torino 2006, di seguita denominata « Agenzia », competente per la programmazione del piano degli interventi da realizzare per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Torino del 2006.

2. L'Agenzia provvede altresì alla ripartizione dei fondi per la realizzazione degli interventi connessi allo svolgimento delle Olimpiadi, utilizzando, in deroga alla vigente normativa contabile, gli stanziamenti relativi al Fondo di cui all'articolo 3.

3. L'Agenzia può revocare i finanziamenti disposti in caso di:

a) gravi ritardi nella realizzazione delle opere;

b) gravi difformità delle opere realizzate rispetto ai progetti approvati.

ART. 3.

(Fondo per le Olimpiadi invernali di Torino del 2006).

1. È istituito il Fondo per le Olimpiadi invernali di Torino del 2006, di seguito denominato « Fondo », nel quale confluì-

scono tutti gli stanziamenti statali, ad eccezione dei limiti di impegno, volti alla realizzazione di opere comprese nel programma degli interventi connessi allo svolgimento delle Olimpiadi invernali del 2006 con oneri a totale o parziale carico dello Stato.

2. L'Agenzia provvede alla ripartizione degli stanziamenti relativi al Fondo privilegiando, per quanto di sua competenza, i criteri di massima speditezza nella realizzazione degli interventi e di efficace utilizzazione delle risorse.

ART. 4.

(Programmazione degli interventi).

1. Entro il 31 ottobre 2000, l'Agenzia approva il piano degli interventi connessi allo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Torino del 2006 da finanziare con contributi a totale o parziale carico dello Stato.

2. Al fine di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti interessati trasmettono all'Agenzia i programmi degli interventi da realizzare ai fini dello svolgimento delle Olimpiadi invernali del 2006 per i quali sia richiesto un onere finanziario a carico dello Stato.

3. Il programma degli interventi stabilisce, con i relativi tempi ed i costi di attuazione, le azioni, gli interventi e le opere relativi a:

a) l'organizzazione delle Olimpiadi;

b) le attrezzature e gli impianti sportivi;

c) la viabilità e i parcheggi;

d) il recupero e il miglioramento ecologico e ambientale;

e) il potenziamento della ricettività;

f) il potenziamento dei servizi e delle strutture sanitarie;

g) la riconversione funzionale degli impianti e delle attrezzature, ove possibile, dopo la conclusione delle Olimpiadi;

h) la valutazione di impatto ambientale degli interventi infrastrutturali necessari all'esercizio delle attrezzature e degli impianti per le Olimpiadi.

4. Per quanto riguarda le attrezzature e gli impianti sportivi, l'Agenzia include nel programma solo gli interventi di cui sia dimostrata la possibilità di completamento entro il 31 dicembre 2004.

5. Gli interventi compresi nel programma devono rispondere ai requisiti di cui all'articolo 6 e devono essere completati entro il 31 dicembre 2005.

6. Il programma degli interventi stabilisce altresì:

a) i criteri prioritari, i parametri di valutazione ed i criteri di ripartizione per l'attribuzione dei finanziamenti;

b) nei casi in cui sia individuato il soggetto esecutore delle opere e degli interventi, le caratteristiche sostanziali ed il termine per la consegna dei relativi progetti esecutivi;

c) nei casi non compresi nella lettera *b)* i criteri per l'ammissibilità dei progetti, la presentazione delle domande e la relativa documentazione, nonché le modalità istruttorie e procedurali;

d) ove necessario, i princìpi delle convenzioni tramite le quali avvengono l'attribuzione e l'erogazione dei finanziamenti.

7. Il programma degli interventi è pubblicato in forma integrale nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte. Dell'avvenuta pubblicazione è data notizia a mezzo della stampa locale.

8. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma 7, chiunque ha interesse può presentare osservazioni al programma degli interventi per motivi di pubblico interesse. L'Agenzia effettua, sulla base delle osservazioni accolte, le eventuali modifiche del programma degli interventi e lo approva nuovamente. Le osservazioni non accolte si intendono respinte.

ART. 5.

(Caratteristiche degli interventi da realizzare).

1. Le opere inserite nel programma degli interventi di cui all'articolo 4 devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) immediata incidenza sull'effettuazione delle manifestazioni, con particolare riferimento all'afflusso e alla mobilità del pubblico nelle zone e nei centri urbani interessati e con carattere di non provvisorietà;

b) realizzazione entro il 31 dicembre 2005, anche per lotti funzionali ed agibili, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 4, comma 4;

c) congruità dell'investimento rispetto all'obiettivo;

d) rispetto delle disposizioni relative ai vincoli ambientali, architettonici, archeologici, storici, artistici e paesaggistici.

2. Le opere di cui al presente articolo e all'articolo 4 sono dichiarate di preminente interesse nazionale e di pubblica utilità ed urgenza.

ART. 6.

(Semplicazioni procedurali).

1. Per tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi connessi allo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Torino del 2006, anche se prive di oneri a carico dello Stato, per le quali sono richiesti pareri, intese, concessioni, concerti, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi, comunque denominati, l'amministrazione competente indice una conferenza di servizi entro sette giorni dalla disponibilità degli atti da esaminare, che deve comunque essere conclusa nei successivi trenta giorni. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla

presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. L'amministrazione procedente può comunque assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione dell'amministrazione procedente è subordinata all'espletamento della procedura di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1 del presente articolo la decisione si considera adottata, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, a prescindere dall'importo dell'opera da realizzare, se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettività locali complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle comunità montane interessati.

3. Per gli appalti necessari alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge può essere utilizzata la procedura d'urgenza accelerata, per cui i termini di ricezione delle domande e di ricezione delle offerte previsti dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e dal regolamento previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni, possono essere derogati dalla stazione appaltante, previo parere dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di cui all'articolo 4 della stessa legge.

4. Ai fini dell'accelerazione delle procedure, è altresì consentito l'invio delle domande di partecipazione alle gare e degli inviti a presentare l'offerta utilizzando strumenti rapidi. Le domande effettuate mediante telegramma, telescritto, telecopia o telefono sono confermate con lettera spedita prima della scadenza dei termini fissati dalla stazione appaltante.

5. Gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara, gli avvisi degli appalti aggiudicati sono redatti conformemente alle modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, fatte salve le esigenze di accelerazione delle procedure derivanti dall'urgenza di realizzare tempestivamente gli interventi.

6. L'amministrazione aggiudicatrice, per gli interventi previsti dalla presente legge, può prevedere nel bando di gara la facoltà, in caso di morte o di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione di un contratto d'appalto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il soggetto secondo o terzo classificato, al fine di stipulare un nuovo contratto per completare i lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede d'offerta.

7. In deroga all'articolo 30, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria da parte di un istituto di credito di primaria importanza a livello nazionale del 100 per cento dell'importo degli stessi, destinata a garantire l'ultimazione dell'opera entro il termine fissato nel bando di gara.

8. Per l'espletamento delle procedure relative alle gare d'appalto degli interventi di cui alla presente legge tutti i termini previsti dalla legislazione vigente sono sempre ridotti della metà.